

## CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Per gli alunni del secondo biennio e del quinto anno il Consiglio di Classe attribuisce, in sede di scrutinio finale, un credito scolastico sulla base della media dei voti riportati. L'assiduità della frequenza, la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO), a progetti extracurricolari, iniziative culturali e/o esperienze formative promosse dalla scuola contribuiscono ad elevare il punteggio del credito scolastico. Si valutano, inoltre, la frequenza di attività extrascolastiche coerenti con le finalità del corso di studi e/o il possesso di certificazioni rilasciate da enti accreditati (credito formativo).

Nell'ambito di ciascuna banda di appartenenza, il punteggio relativo al credito scolastico può oscillare tra il suo valore minimo e massimo, in presenza dei seguenti requisiti:

- frequenza e partecipazione attiva (assenze che non superano il 10% del monte ore annuale di lezione): **punti 0,15**

Tale punteggio non potrà essere attribuito se sarà superato il numero massimo di ingressi a seconda ora e di uscite anticipate previste dal Regolamento d'Istituto (max 12 annuali).

- frequenza proficua e regolare (non inferiore al 75% del monte ore previsto per ciascun corso) dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO): **punti 0,20**

Tale punteggio potrà essere attribuito solo al raggiungimento di almeno 20 ore annuali valutabili per il II Biennio e di almeno 10 ore valutabili per il V anno)

- partecipazione a corsi PON, Olimpiadi, corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche e ECDL/ICDL: **punti 0,20 (per un massimo di una attività)**
- partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dalla Scuola, di almeno 10 ore cumulabili: **punti 0,15**

- attestazioni relative ad attività extrascolastiche coerenti con le finalità dell'Istituto organizzate da Enti/Associazioni accreditati (credito formativo): **punti 0,10 (per un massimo di una attestazione)**
- frequenza dell'insegnamento di Religione Cattolica o delle attività alternative: **punti 0,10** (per gli studenti cui si attribuisca il **giudizio molto /moltissimo** in sede di scrutinio finale)

L'allievo può conseguire il massimo della banda di oscillazione del credito scolastico di appartenenza, in uno dei seguenti casi:

- media dei voti con parte decimale non inferiore a 0,50;
- somma tra la parte decimale della media dei voti e incremento del punteggio sulla base dei criteri sopraelencati, non inferiore a 0,50.

Relativamente all'attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti ha inoltre deliberato quanto segue:

- Qualora l'alunno risulti ammesso a maggioranza alla classe successiva, il Consiglio di Classe attribuisce comunque il **punteggio di credito minimo** previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza.
- Agli alunni ammessi alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio finale (**giudizio sospeso**), sarà attribuito il **punteggio minimo** previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza, **a meno che la parte decimale della media dei voti sia pari o superiore a 0,50.**
- Agli alunni del V anno ammessi in presenza di voto di profitto insufficiente in una disciplina o a maggioranza, sarà attribuito sempre il **punteggio di credito minimo** previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza.

## **DEROGHE ALLE ASSENZE SCOLASTICHE**

La normativa scolastica concernente la valutazione degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e in particolare la validità dell'anno scolastico in sede di scrutinio, consente di poter disporre eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato attraverso motivate deroghe, ricadenti nella diretta competenza del Collegio dei docenti.

Tali deroghe (a norma del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) possono essere stabilite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.

Il Collegio dei docenti ha accolto le casistiche indicate dalla C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, deliberando che si possa procedere alla deroga per assenze dovute alle seguenti motivazioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- comprovata partecipazione a prove di ammissione a corsi universitari o accademie militari e/o esami di conservatorio di musica per un massimo di 5 gg.;
- gravi comprovate condizioni meteomarine per i residenti nelle isole minori.